



**PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
ASSESSORATO AGRICOLTURA
E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DELLE
AUTOSCUOLE**

**Approvato dal Consiglio Provinciale con
deliberazione n. 2 del 20.01.2010**

INDICE

TITOLO I – GENERALITA'

- Art. 1 - Fonti normative
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Tipi di scuola

TITOLO II – DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

- Art. 4 - Autorizzazione
- Art. 5 - Requisiti soggettivi ed oggettivi
- Art. 6 - Dichiarazione di inizio attività
- Art. 7 - Locali
- Art. 8 - Arredamento didattico
- Art. 9 - Materiale didattico: lezioni teoriche
- Art. 10 - Materiale per le esercitazioni e gli esami di guida
- Art. 11 - Registri e schede
- Art. 12 - Tenuta dei registri e delle schede
- Art. 13 - Orari di apertura
- Art. 14 - Disciplina della Dichiarazione di Inizio Attività
- Art. 15 - Cessazione dell'attività
- Art. 16 - Sospensione dell'attività
- Art. 17 - Decadenza dell'attività
- Art. 18 - Sospensione e revoca dell'attività
- Art. 19 - Centri di istruzione
- Art. 20 - Riconoscimento
- Art. 21 - Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
- Art. 22 - Riduzione delle dotazioni tecniche

TITOLO III – PERSONALE DIDATTICO

- Art. 23 - Responsabile Didattico
- Art. 24 - Insegnanti di teoria ed istruttori di guida
- Art. 25 - Rapporto di impiego del personale didattico

TITOLO IV – GESTIONE DELLA AUTOSCUOLA E DEL CENTRO DI ISTRUZIONE

- Art. 26 - Tipologie dei corsi di insegnamento
- Art. 27 - Durata e modalità di svolgimento dei corsi di teoria
- Art. 28 - Durata e modalità di svolgimento dei corsi di guida

TITOLO V – DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI

Art. 29 - Vigilanza

Art. 30 - Sanzioni

Art. 31 - Contestazione e notificazione delle violazioni

Art. 32 - Scritti difensivi e istruttoria

Art. 33 - Comunicazione di avvio del procedimento

TITOLO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 34 - Norma di rinvio

Art. 35 - Norma transitoria

Art. 36 - Entrata in vigore

Art. 37 - Norma finale

TITOLO I GENERALITA'

Art. 1 - Fonti normative

1. Le funzioni e la vigilanza amministrativa e tecnica in ordine all'attività di autoscuola sono esercitate dalla Provincia.
2. La competenza in materia di vigilanza tecnica, di espletamento degli esami per il conseguimento dell'idoneità per l'esercizio della attività di insegnante e di istruttore di autoscuola e di riconoscimento dei centri di istruzione per i conducenti di veicoli spetta agli uffici provinciali della Direzione Generale della MCTC.
3. La materia del settore è regolata dalla seguente normativa:
 - L. 7 agosto 1990 n.241, art.19 comma 2 e successive modifiche e integrazioni "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
 - Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 " Nuovo Codice della Strada";
 - Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495 " Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada";
 - Legge 08/08/1991 n. 264 " Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto";
 - Legge 04/01/1994 n. 11 " Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi";
 - Decreto ministeriale 17/05/1995 n. 317 " Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole";
 - Decreto legislativo 31/03/1998 n. 112;
 - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - Legge 16/01/2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
 - D.M.29/07/2003 "Accreditamento dei soggetti pubblici e privati che possono svolgere corsi per il recupero dei punti della patente di guida";
 - D.M.30/09/2003 " Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE;
 - L. R. n.9/2006 – Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali – dove all'art.68, comma 2, lettere "a" e "b", si attribuiscono alle Province compiti e funzioni inerenti "autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole" e "riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
 - L.4 agosto 2006, n.248 – Conversione del D.L. 4 luglio 2006, n.223;

- L. 2 aprile 2007, n.40 " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese".
4. Eventuali nuove norme, variazioni ed integrazioni si intendono automaticamente estesi al presente regolamento.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le autoscuole hanno per scopo l'educazione, l'istruzione, la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento dei conducenti di veicoli a motore.
2. Le autoscuole possono collaborare con la Provincia e con le competenti autorità scolastiche nell'attività di educazione stradale per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, anche presso le sedi scolastiche.
3. Le autoscuole autorizzate all'insegnamento di tutte le categorie di patenti, possono preparare candidati agli esami di idoneità per istruttore o insegnante di autoscuola.
4. Le autoscuole possono svolgere, oltre alla attività di insegnamento alla guida, anche tutte le pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti, comprese le relative certificazioni, nonché tutte le pratiche relative alle patenti di guida ed, in particolare, il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, ai sensi della L. 264/91 e del D.Lgs. 15/01/2002 n. 9 art. 6.
5. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge n. 11/94 l'attività indicata al n. 1 della tabella 3) allegata alla legge n.870/86 "Esami per i conducenti di veicoli a motore" è di esclusiva competenza delle autoscuole.
6. Le autoscuole possono organizzare corsi di aggiornamento, con rilascio di relativo attestato di frequenza, che consentano di riacquistare i punti per le patenti di guida così come previsto dall'art. 126/bis del Codice della Strada e dal DM 29/07/2003.

Art. 3 – Tipi di scuola

1. Le autoscuole si distinguono ai sensi dell'art. 335 comma 10 punti "a" e "b" del D.P.R. 495/1992 in due tipi:

Tipo A - autoscuole per conducenti di veicoli a motore autorizzate per la preparazione dei candidati per:

- il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C e D;
- gli **esami** di revisione delle patenti;
- il conseguimento dei Certificati di Abilitazione Professionale (CAP);

- il rilascio dell'attestato di frequenza ai corsi di recupero punti della patente per tutti i tipi di patente.

Tipo B - autoscuole per conducenti di veicoli a motore autorizzate per la preparazione di candidati per:

- il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;
 - il conseguimento delle patenti di guida della categoria A e B e delle patenti speciali corrispondenti;
 - gli esami di revisione delle patenti A e B e speciali corrispondenti;
 - il rilascio dell'attestato di frequenza ai corsi di recupero punti della patente per le patenti A e B e speciali corrispondenti.
2. Presso i locali dell'autoscuola, nonché sedi secondarie dovrà essere esposto in modo visibile al pubblico la tipologia delle patenti che si potranno conseguire.
 3. E' fatto divieto alle autoscuole di Tipo "B" di esercitare anche in forma privatistica qualsiasi attività ricadente nelle tipologie di cui al comma 1 lettera "a" del presente articolo.
 4. All'autoscuola o al Centro che non ottemperi a quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 30 del presente Regolamento.

TITOLO II

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA

Art. 4 – Autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuola viene rilasciata dal competente servizio della Provincia dell'Ogliastra, previa presentazione della dichiarazione di inizio attività, entro 60 gg. dalla presentazione della domanda o del riavvio del procedimento interrotto.
2. Le persone fisiche o giuridiche, le società e gli enti, con la dichiarazione di inizio attività si impegnano alla gestione diretta e personale dell'esercizio dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti della Provincia. Nel caso di società o enti l'autorizzazione può essere rilasciata al legale rappresentante della società o ente o a persona da questo delegata.
3. Entro 60 gg. dal rilascio dell'autorizzazione l'autoscuola deve iniziare l'attività. Il rispetto del suddetto termine è verificato dal competente ufficio provinciale, anche mediante interrogazione della banca dati della locale camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato. La verifica del mancato inizio dell'attività presso la sede indicata comporta la decadenza dell'autorizzazione.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere esposta presso i locali esercenti l'attività di autoscuola in modo visibile al pubblico, altresì tale autorizzazione evidenzierà, anche tramite apposita modulistica la tipologia di autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 del presente regolamento.
5. All'autoscuola o al Centro che non ottemperi a quanto previsto al comma 4 del presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 30 del presente Regolamento.

Art. 5 - Requisiti soggettivi ed oggettivi

1. I soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 123 commi 5 e 6 del D. L.vo 30 aprile 1992 n.285, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere compiuto ventuno anni;
- b) essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado;
- c) essere in possesso di attestato di qualifica professionale quale insegnante di teoria e/o istruttore di guida;
- d) risultare di buona condotta;
- e) non essere delinquenti abituali, ai sensi degli artt. 102 e 103 del Codice Penale;
- f) non essere delinquenti professionali, ai sensi dell'art. 105 del Codice penale;
- g) non essere delinquenti per tendenza, ai sensi dell'art. 108 del Codice Penale;
- h) non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- i) non essere stati dichiarati interdetti o inabilitati o falliti, ovvero che non sia in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- j) non avere cause di divieto o decadenza previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia);
- k) adeguata capacità finanziaria;
- l) disponibilità di locali idonei e specificatamente attrezzati, nonché adeguata dotazione di mezzi per le esercitazioni di guida e gli esami corrispondenti alle categorie di patenti per le quali si chiede l'autorizzazione.

Per le persone giuridiche i requisiti di cui al comma 1, lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di società o enti, alla persona da questi delegata.

2. Qualora venga meno uno dei requisiti di cui al comma 1 lett. d), e), f), g), h), i) e j) si procederà ai sensi del successivo art. 29, comma 4.
3. La capacità finanziaria può essere comprovata da uno dei seguenti documenti:
 - a) Certificato attestante la proprietà di beni immobili, liberi da gravami ipotecari, di valore non inferiore a € 51.645,69;

- b) Attestazione di affidamento in conto deposito o fideiussione bancaria o assicurativa per un importo di € 25.822,84 rilasciata, nelle varie forme tecniche, da aziende o istituti di credito oppure da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50.

Art. 6 – Dichiarazione di inizio attività

1. La dichiarazione di inizio attività, redatta in carta semplice secondo il modello allegato al presente regolamento, e sottoscritta dal richiedente dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società, deve essere indirizzata alla Provincia dell'Ogliastra.
2. In essa dovranno essere autocertificati, ai sensi del DPR 445/00, per il richiedente titolare dell'autoscuola ovvero legale rappresentante della società o persona da questi designata:
 - luogo e data di nascita
 - residenza
 - cittadinanza
 - codice fiscaleInoltre dovranno essere indicate:
 - la denominazione e sede dell'impresa
 - l'esatta denominazione che si intende dare alla scuola e l'ubicazione prescelta, nonché il tipo di insegnamento che si richiede di impartire
3. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) attestazione di adeguata capacità finanziaria;
 - b) copia semplice dell'atto costitutivo per le società di persone;
 - c) copia semplice dell'atto costitutivo e dello Statuto per tutti gli altri tipi di Società;
 - d) originale (in visione) e/o copia del diploma di istruzione di secondo grado ;
 - e) originale (in visione) e/o copia del certificato di idoneità quale insegnante di teoria e/o istruttore di guida;
 - f) autocertificazione di colui che avrà la gestione diretta e personale dell'autoscuola attestante la non dipendenza da Ente pubblico o azienda privata;
 - g) autocertificazione della persona preposta a responsabile didattico dell'autoscuola;
 - h) planimetria dei locali adibiti all'attività di autoscuola, in scala 1:100, asseverata da un tecnico abilitato, con l'indicazione analitica della superficie, ai sensi del successivo art. 7;
 - i) certificato di agibilità e destinazione d'uso relativo ai locali di cui alla lett. g);
 - l) contratto di locazione o di compravendita, o altro atto attestante la disponibilità dei locali, in copia conforme all'originale e originale per presa in visione;
 - m) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del richiedente, in cui viene attestata il possesso, presso i locali dell'autoscuola, del materiale di arredamento e delle attrezzature tecnico-didattiche previste dai successivi artt. 8 e 9;

- n) originale o copia autenticata dell'eventuale atto di delega della rappresentanza legale;
 - o) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; nel caso di società, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale o suo delegato;
 - p) attestazione di versamento della somma di Euro 100, quali diritti di Segreteria, da effettuarsi sul c/c postale n. 68130582 intestato a Provincia dell'Ogliastra – Servizio di Tesoreria – Via Pietro Pistis sn 08045 Lanusei (OG).
4. Nel caso in cui il documento di cui al comma 3 lett. i) non sia ancora stato stipulato, dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del dante causa, con cui dichiara che darà in disponibilità il locale al richiedente l'autorizzazione.

Art. 7 - Locali

1. I locali delle autoscuole, ai sensi del D. M. 317/95, devono avere un'unica sede e comprendere:
 - a) un'aula di almeno 25 mq di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq.1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
 - b) un ufficio di segreteria di almeno mq 10 di superficie, antistante l'aula o laterale alla stessa, con ingresso autonomo;
 - c) servizi igienici composti da bagno ed antibagno, illuminati ed areati (anche con impianti di areazione ed illuminazione elettrica). Il bagno delle autoscuole situate in vecchi edifici dei centri storici, può anche non essere contiguo ai locali di cui alle lett. a) e b);
2. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede l'autoscuola;
3. I criteri dettati dal presente articolo non si applicano alle autoscuole autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del DM 17/05/1995 n. 317; tali criteri si applicano alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, escluse le ipotesi di sfratto o di chiusura al traffico della strada, in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del DM 17/05/1995 n. 317.

Art. 8 - Arredamento didattico

1. L'aula di insegnamento della autoscuola deve essere dotata di:
 - una cattedra od un tavolo per l'insegnante;

- una lavagna delle dimensioni minime di m.1,10 x 0,80 o, in alternativa, di una lavagna luminosa;
- un numero di posti a sedere per gli allievi proporzionato alla superficie dell'aula disponibile per ogni allievo.

Art. 9 - Materiale didattico: lezioni teoriche

1. L'autoscuola dovrà disporre, oltre che dell'arredamento di cui all'art. 8, anche del seguente materiale per l'insegnamento teorico:
 - a) cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, orizzontale e luminosa;
 - b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;
 - c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
 - d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
 - e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
 - f) pannelli, o tavole, relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
 - g) tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;
 - h) un gruppo motore a scoppio e un gruppo motore diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento o di lubrificazione; un cambio e freni idraulici, le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata.
 Inoltre, l'autoscuola di cui all'art. 3 lett. a), che non aderisce ad un Centro di Istruzione, deve essere dotata di:
 - i) cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
 - l) cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la classificazione di detti veicoli;
 - m) elementi frenanti, sia per il freno misto che per quello ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.
2. Nel caso in cui l'autoscuola disponga di pannelli luminosi e/o di sistemi audiovisivi o informatizzati, l'obbligo della dotazione del materiale didattico è limitata ai punti a), c), e), h), i) e m) del precedente comma.
3. Le autoscuole possono, altresì, attrezzarsi per l'insegnamento, con sistemi audiovisivi interattivi.

Art. 10 - Materiale per le esercitazioni e gli esami di guida

1. Il materiale per le esercitazioni e per gli esami di guida per le autoscuole di cui all'art. 3 è il seguente:

a) Categoria A:

accesso graduale: un motociclo senza sidecar, di cilindrata non inferiore a 120 cm³ e capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h,

accesso diretto: un motociclo senza sidecar, di potenza superiore o uguale a 35 kW.

b) Sottocategoria A1:

un motociclo senza sidecar di cilindrata pari o superiore a 75 cm³.

c) Categoria B:

un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.

d) Categoria B + E:

un veicolo adatto alla prova per la categoria B combinato ad un rimorchio con massa limite di almeno 1000 chilogrammi, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h, tale da non far rientrare la combinazione nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del veicolo trainante; il cassone può anche essere leggermente meno largo del veicolo trainante, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultimo; il rimorchio deve essere presentato con un massa effettiva di almeno 800 chilogrammi.

e) Categoria C:

un veicolo di categoria C con massa massima autorizzata pari o superiore a 12000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico del veicolo deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina; deve essere presentato con una massa effettiva di almeno 10000 chilogrammi.

f) Categoria C + E:

un autoarticolato, o un autotreno composto da un veicolo adatto alla prova per la categoria C combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa

massima autorizzata deve essere pari o superiore a 20 000 chilogrammi, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85. Tutti gli spazi di carico del rimorchio devono consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina; sia l'articolato che l'autotreno devono essere presentati con una massa effettiva di almeno 15000 chilogrammi.

g) Categoria D:

un veicolo della categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.

h) Categoria D + E:

un veicolo adatto alla prova per la categoria D combinato ad un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 chilogrammi, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di almeno 2 metri di altezza; il rimorchio deve avere una massa effettiva di almeno 800 chilogrammi.

I veicoli utilizzati per le prove per le categorie B + E, C, C + E, D, D + E che non risultano conformi ai requisiti minimi indicati nel presente articolo, ma utilizzati al momento di entrata in vigore della direttiva 2000/56/CE recepita con D.M.30/09/2003 n.40T o in un periodo precedente, possono continuare ad essere utilizzati fino 2013.

2. Dalla carta di circolazione dei veicoli di cui al comma 1 lett. e) f) g) h), ad eccezione dell'autobus, oltre che l'uso esclusivo «autoscuola», deve risultare l'uso speciale, ai sensi dell'art. 54 lett. g) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in quanto attrezzati conformemente alle disposizioni impartite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

Nell'uso autoscuola è compreso anche il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami e la circolazione avente come scopo incombenze relative alla attività.

3. I veicoli di cui al comma 1 lett. a), b) e c) possono essere utilizzati ad uso privato, purché per essi si rinunci alla agevolazione fiscale sulla tassa di proprietà e, per i veicoli di cui alla lett. c), i doppi comandi vengano resi inoperanti.

4. Tutti i veicoli sono immatricolati, anche tramite contratto di leasing, a nome del titolare dell'autoscuola, o dell'ente o della società oppure del consorzio che ha costituito il centro di istruzione.

I suddetti veicoli possono essere utilizzati presso autoscuole facenti capo ad un unico titolare o ente o società, purché sia rispettato il numero minimo previsto per ogni singola autoscuola dalle norme vigenti.

Per i motocicli ed i mezzi pesanti non si fa riferimento al numero minimo.

5. Tutti i veicoli dovranno avere copertura assicurativa, per quanto riguarda sia le esercitazioni di guida sia l'effettuazione degli esami, in conformità con le disposizioni vigenti in materia.

6. I veicoli devono riportare un contrassegno con la scritta «Scuola guida» avente le caratteristiche previste dall'art. 334 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada).

7. Per qualsiasi modifica del parco veicolare dovrà essere richiesta all'Ufficio Provinciale della MCTC l'aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'art. 78 del Codice della Strada. L'Ufficio Provinciale della MCTC provvederà a comunicare tale modifica alla Provincia. La richiesta andrà comunque inoltrata per conoscenza alla Provincia dell'Ogliasta, per gli opportuni adempimenti.

8. E' altresì ammesso l'uso di veicoli di proprietà dell'allievo, o di terzi che ne hanno autorizzato l'uso, per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di patenti delle categorie speciali e della categoria B-E.

9. Il titolare dell'autoscuola, o dell'ente o della Società oppure del Consorzio che ha costituito il Centro d'istruzione, è tenuto a produrre al competente ufficio della Provincia debita documentazione relativa all'avvenuta revisione, secondo le disposizioni vigenti in materia, di tutti i motocicli e veicoli in dotazione, di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

10. All'autoscuola o al Centro che non ottemperi a quanto previsto al comma 9 del presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 30 del presente Regolamento.

Art. 11 - Registri e schede

1. L'autoscuola ed il Centro di Istruzione devono curare la tenuta dei seguenti documenti, vidimati dalla Provincia:

a) registro di iscrizione;

b) registro delle lezioni teoriche;

c) schede per l'ammissione all'esame di teoria;

d) schede per l'ammissione all'esame di guida;

e) registro-giornale per il rilascio delle ricevute sostitutive del documento di abilitazione alla guida, come previsto dalla Legge 8 agosto 1991, n. 264;

f) registro degli allievi trasferiti dalle autoscuole al centro di istruzione;

- g) registro di iscrizione al corso per il recupero dei punti della patente di guida;
 - h) registro di frequenza del corso per il certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori;
 - i) registro di frequenza al corso per il recupero dei punti della patente di guida;
 - l) ogni altro eventuale registro dovuto all'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge.
2. Sui documenti di cui al comma 1 non sono ammesse cancellature, raschiature o abrasioni. Eventuali errori devono essere corretti mantenendo visibile l'errore stesso e indicando le correzioni mediante annotazioni, convalidate dal titolare o dal legale rappresentante dell'autoscuola.
 3. All'autoscuola o al Centro di istruzione che non ottemperi a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 si applicano le sanzioni previste dall'art. 30 del presente Regolamento.

Art. 12 - Tenuta dei registri e delle schede

1. Il registro di iscrizione deve contenere i seguenti dati:
 - a) data di iscrizione;
 - b) generalità degli allievi;
 - c) corso che l'allievo intende frequentare;
 - d) categoria di patente che l'allievo intende conseguire;
 - e) estremi della autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa);
 - f) data degli esami di teoria e di guida e relativo esito;
 - g) numero della patente conseguita;
 - h) nel caso il registro sia compilato da un'autoscuola e l'allievo sia demandato ad un Centro di istruzione, indicazione, nell'apposita colonna, di:
 - data del trasferimento;
 - corso che intende frequentare.
 - i) nel caso il registro sia compilato da un Centro di istruzione, indicazione di:
 - autoscuola da cui proviene;
 - data di trasferimento al Centro.
2. Il registro delle lezioni teoriche è tenuto a cura degli insegnanti e deve contenere i seguenti dati:
 - a) denominazione dell'autoscuola o del Centro di Istruzione;
 - b) nominativo degli insegnanti;
 - c) nominativo degli allievi;
 - d) numero del registro di iscrizione degli allievi;
 - e) numero delle ore complessive di lezione per ogni allievo;
 - f) valutazione degli allievi.
3. La scheda per l'ammissione all'esame di teoria deve contenere i seguenti dati:
 - nominativo dell'allievo;

- giudizio dell'insegnante sull'ammissibilità dell'allievo alla prova d'esame.
4. La scheda per l'ammissione all'esame di guida deve contenere i seguenti dati:
 - nominativo dell'allievo;
 - giudizio dell'istruttore sull'ammissibilità dell'allievo alla prova d'esame.
 5. La mancanza, anche di uno solo dei dati individuati ai precedenti commi, costituisce irregolarità della tenuta, a seconda dei casi, del registro di iscrizione, del registro delle lezioni teoriche, delle schede per l'ammissione all'esame di teoria, delle schede per l'ammissione all'esame di guida, del registro degli allievi inviati al Centro di Istruzione e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 30 del presente regolamento.
 6. Il Centro di Istruzione dovrà redigere e conservare i seguenti documenti:
 - a) registro degli allievi inviati dalle autoscuole consorziate, contenente le generalità degli allievi, estremi della autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa), data degli esami di teoria e di guida e relativo esito e numero della patente conseguita;
 - b) registro di cui al comma 2;
 - c) schede di cui ai commi 3 e 4, in funzione dei corsi tenuti.In merito alla regolarità della tenuta dei registri e delle schede si applica quanto disposto dal precedente comma 5.
 7. Il Centro di Istruzione non può iscrivere direttamente gli allievi ma può esclusivamente riceverli dalle autoscuole consorziate, che li iscrivono nel registro di cui al comma 1. Qualora il Centro di Istruzione iscriva direttamente allievi, sarà soggetto alle sanzioni previste dall'art. 30 del presente regolamento.

Art. 13 - Orari di apertura

1. Entro trenta giorni dalla data di inizio della attività il titolare o legale rappresentante dell'autoscuola o del Centro di Istruzione dovrà comunicare alla Provincia, i giorni e gli orari relativi a:
 - a. apertura al pubblico;
 - b. lezioni teoriche;
 - c. presenza del Responsabile didattico.
2. Qualora i suddetti orari subiscano variazioni definitive il titolare o legale rappresentante dovrà darne comunicazione alla Provincia entro trenta giorni dalla data di modifica.
3. Giorni e orari di apertura dovranno essere esposti presso i locali esercenti l'attività di autoscuola in modo visibile al pubblico.
4. Il titolare o legale rappresentante dovrà comunicare alla Provincia il periodo di chiusura per ferie, prima dell'inizio dello stesso.
5. Le autoscuole ed i centri di istruzione garantiscono un periodo di apertura al pubblico non inferiore alle tre ore giornaliere per almeno quattro giorni la settimana

6. I termini e le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono elementi fondanti per il regolare funzionamento delle autoscuole ed il loro mancato rispetto comporta, nei confronti dell'autoscuola o centro di istruzione inadempiente, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 30 del presente Regolamento.

Art. 14 - Disciplina del regime autorizzatorio

1. Successivamente alla dichiarazione di inizio attività i titolari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione o modifica dei presupposti e delle condizioni contenute nella dichiarazione stessa, producendo al riguardo la necessaria documentazione.
2. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale ai sensi dell'art. 335 commi 5/6/7/8/ del D.P.R. 495/92 a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a inoltrare nuova dichiarazione di inizio attività in sostituzione di quella del trasferente, previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti. Dell'avvenuta cessione aziendale il titolare deve dare comunicazione alla Provincia non oltre 30 giorni dalla data dell'evento, sollevando l'Ente da ogni responsabilità. Dalla data della cessione la scuola potrà continuare a funzionare per il solo completamento delle attività didattiche e di esami per gli allievi già iscritti prima di tale data, per un periodo uguale alla scadenza dell'ultimo foglio rosa, non superiore a sei mesi, sotto la diretta responsabilità del titolare cedente.
3. Se la dichiarazione di inizio attività è stata presentata da una società o Ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci, sono da documentare con l'inoltro della copia autentica del relativo verbale alla Provincia dell'Ogliastra per l'accertamento dei prescritti requisiti.
4. Nell'ipotesi di dichiarazione di inizio attività intestata a società semplice, il recesso e l'esclusione di uno o più soci comporta l'inoltro di una nuova Dichiarazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima. La Provincia dell'Ogliastra accerta che vi siano in essere i requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore.
5. L'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, come anche in caso di variazione di forme giuridiche societarie, comporta l'inoltro di una nuova dichiarazione di inizio attività in sostituzione di quella precedente. La Provincia dell'Ogliastra accerta che vi siano in essere i requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore.
6. Se varia la sola denominazione dell'autoscuola, senza alcuna modifica sostanziale di essa, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione; non è necessario presentare una nuova dichiarazione. Nel caso di rinuncia espressa del titolare, o di scioglimento di società, dovrà essere previsto il completamento delle attività didattiche e degli esami degli allievi già iscritti, da attuarsi sotto la diretta responsabilità del titolare entro il periodo massimo di sei mesi dalla formalizzazione della rinuncia o dello scioglimento della società o comunque, entro il periodo di validità dell'ultimo foglio rosa rilasciato.

7. In caso di morte del titolare, ove subentri nella conduzione dell'autoscuola uno degli eredi non in possesso dei prescritti titoli tecnici e professionali, il richiedente, in relazione a quanto prescritto dal comma 5 dell'art. 335 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada, dovrà dimostrare il possesso di tali requisiti entro 12 mesi, prorogabili di ulteriori 6 mesi in presenza di giustificati motivi, dal decesso del titolare. Nel caso in cui gli eredi intendano proseguire l'attività dell'autoscuola nominano un sostituto, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni, inoltrando apposita istanza alla Provincia entro e non oltre 20 giorni dal decesso del titolare.

Nel caso in cui gli eredi non intendano subentrare nella conduzione dell'autoscuola né avvalersi di quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, l'attività didattica e di esami potrà essere completata per gli allievi già iscritti alla data di decesso del titolare, senza quindi procedere ad ulteriori iscrizioni degli allievi e purché l'autoscuola sia dotata dell'organico previsto dalle vigenti disposizioni. A tal fine dovrà essere presentato alla Provincia il registro delle iscrizioni per le necessarie annotazioni e per l'annullamento delle rimanenti pagine. Gli eredi, in alternativa, potranno richiedere il trasferimento degli allievi ad altra autoscuola.

8. In tutti i casi previsti dai commi precedenti, dovrà comunque essere dimostrato il possesso di adeguata capacità finanziaria oltre agli altri requisiti prescritti dalla legge.

9. I titolari di autoscuola in possesso delle abilitazioni di istruttore di guida o di insegnante possono continuare a gestire l'autoscuola, anche nel caso di declassamento della patente di guida da loro posseduta, per raggiunti limiti di età o per mancanza dei requisiti psicofisici.

10. Il titolare, socio amministratore, legale rappresentante dell'autoscuola o del centro di istruzione in possesso dell'abilitazione di istruttore di guida può continuare a gestire l'autoscuola anche nel caso di declassamento della patente posseduta per raggiunti limiti d'età o per mancanza dei requisiti psicofisici. In tal caso l'attività di istruttore può essere svolta esclusivamente per i corsi relativi alle categorie di patente non declassate.

Art. 15 - Cessazione dell'attività

1. Il titolare o legale rappresentante dell'autoscuola o del Centro di Istruzione ha l'obbligo di comunicare alla Provincia entro e non oltre 30 giorni la cessazione della attività.

2. L'attività dell'autoscuola o del Centro di Istruzione si intende comunque cessata quando, dai documenti non risultino registrati allievi per un periodo superiore a un anno.

3. L'attività dell'autoscuola o del Centro di Istruzione si considera comunque cessata e l'autorizzazione decade quando, dai registri di cui all'art. 18, salvo i casi di sospensione previsti dall'art. 23, non risultano registri allievi per un periodo superiore a sei mesi. La decadenza ha effetto dalla relativa pronuncia da parte del dirigente.

Art. 16 - Sospensione dell'attività

1. Per comprovati e gravi motivi che ingenerano nel titolare o legale rappresentate dell'autoscuola o del Centro di Istruzione la temporanea impossibilità a proseguire l'attività, lo stesso deve chiedere la sospensione dell'attività o la nomina di un sostituto, purché questi sia in possesso dei requisiti previsti all'art.5.
2. Nel caso di richiesta di sospensione, questa è autorizzata con provvedimento della Provincia che ne fissa la durata. Questa non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi fermo restando il successivo completamento delle attività didattiche e degli esami degli allievi già iscritti. Qualora decorso il termine stabilito, senza che l'attività sia ripresa, il richiedente dovrà presentare nuova Dichiarazione. Per gravi e comprovati motivi il titolare o legale rappresentante può una sola volta fare istanza di proroga, la quale potrà avere la durata massima di ulteriori sei mesi.
3. La nomina del sostituto è disposta con provvedimento della Provincia, che ne fissa la durata. Questa non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi. Decorso il termine stabilito, senza che il titolare o legale rappresentante rientri nell'esercizio dell'attività, l'autorizzazione è revocata. Per gravi e comprovati motivi il titolare o legale rappresentante può una sola volta fare istanza di proroga della nomina del sostituto, la quale potrà avere la durata massima di ulteriori sei mesi.
4. Il mancato rispetto dei commi 1, 2 e 3 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 30 del presente Regolamento.

Art. 17 - Decadenza dell'attività

1. L'attività decade in uno dei seguenti casi:
 - a) per rinuncia espressa del titolare;
 - b) per rinuncia tacita, in caso di inattività per almeno un anno;
 - c) per morte del titolare;
 - d) per scioglimento della società.

Art.18 - Sospensione e revoca dell'attività

1. Ai sensi dell'art. 123 comma 8 del Codice della Strada l'attività è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
 - a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
 - b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei;
 - c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

2. Ai sensi dell'art. 123 comma 9 del Codice della Strada l'attività è revocata quando:
 - a) siano venuti meno la capacità finanziaria e/o i requisiti morali del titolare;
 - b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
 - c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
3. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.

Art. 19 - Centri di Istruzione

1. E' consentito a due o più autoscuole di consorziarsi, secondo le modalità stabilite dal Codice Civile (artt. 2602 e seguenti), e costituire Centri di Istruzione automobilistica che dovranno essere riconosciuti, ai sensi del successivo art. 21.
2. Il Responsabile del Centro dovrà possedere i requisiti, previsti per il titolare di autoscuola, di cui all'art. 5.
3. Il Centro di Istruzione deve avere sede diversa da quella delle autoscuole consorziate.
4. Le autoscuole consorziate continuano ad esercitare la loro attività singolarmente purché siano dotate di quanto previsto agli artt. 9 e 10, ai fini della esercitazione e della presentazione agli esami degli allievi iscritti nei loro registri e non inviati al Centro di Istruzione. Tale attività può essere limitata alla effettuazione dei corsi:
 - teorici e pratici;
 - solo teorici;
 - solo pratici, per il conseguimento di quelle categorie di patenti per le quali gli allievi non vengono inviati al Centro di Istruzione.
5. Ai Centri confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti e le generalità degli stessi vengono annotate su un apposito Registro.
6. Gli allievi non possono essere iscritti direttamente presso il Centro di Istruzione.
7. Gli esami di guida per il conseguimento della patente di categoria A e A1 possono essere effettuati presso il Centro solo qualora questo sia provvisto di pista dichiarata idonea dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8. Il responsabile del Centro di istruzione deve indicare nella domanda il tipo di corsi che saranno impartiti. Secondo il tipo di corsi, il Centro di Istruzione dovrà essere dotato di idoneo arredamento e materiale didattico, di cui agli artt. 8 e 9 e dei veicoli necessari per le esercitazioni e gli esami di guida, di cui all'art. 10.

Art. 20 - Riconoscimento

1. Il riconoscimento dei Centri di Istruzione spetta alla Provincia.
2. Le autoscuole che intendono consorziarsi e costituire un Centro di Istruzione devono

presentare domanda alla Provincia dell'Ogliastra, Ufficio Trasporti, comunicando:

- a) la denominazione delle autoscuole aderenti;
- b) l'ubicazione dei locali, i quali dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 8, nel caso in cui il Centro di Istruzione effettui corsi sia teorici che pratici;
- c) i tipi di corsi impartiti;
- d) i veicoli di cui il Centro dispone;
- e) l'attrezzatura didattica per l'insegnamento teorico, secondo quanto previsto dagli artt. 8 e 9, in funzione dei corsi impartiti;
- f) le generalità del Responsabile del Centro di Istruzione, che dovrà possedere i requisiti previsti dall'art. 5;
- g) le generalità degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida.

3. Inoltre la domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- atto costitutivo;
- planimetria dei locali, in scala 1:100, vidimata da un tecnico abilitato, con l'indicazione analitica della superficie nel caso in cui il Centro di Istruzione effettui corsi teorici.

4. Il personale preposto della Provincia effettuerà uno o più sopralluoghi per verificare l'idoneità delle dotazioni secondo quanto previsto dal presente articolo.

5. Il Centro di Istruzione deve avere sede in un Comune in cui ha sede una delle autoscuole consorziate.

6. Qualora al Consorzio aderiscano anche autoscuole aventi sede in Comuni appartenenti a Province diverse, comunque limitrofi a quello in cui è ubicato il Centro di Istruzione, il riconoscimento di cui al comma 1 è effettuato dalla Provincia in cui è ubicato il Centro. In tal caso il competente Ufficio provvederà ad inviare, alle autorità competenti in materia di autoscuole delle altre Province interessate, tutte le comunicazioni necessarie per gli adempimenti di competenza.

7. E' fatto comunque obbligo al Centro di istruzione di comunicare, entro trenta giorni, l'adesione al consorzio di nuove autoscuole.

8. Il termine di cui al precedente comma costituisce disposizione per il regolare funzionamento del Centro di Istruzione ed il mancato rispetto comporta, nei confronti del Centro di Istruzione inadempiente, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 30 del presente Regolamento.

Art. 21 - Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

1. Le autoscuole possono svolgere attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto.

2. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 le autoscuole non necessitano dell'autorizzazione prevista dall'art. 3 della legge 264/91.
3. All'esercizio, da parte delle autoscuole, delle attività individuate al comma 1 si applicheranno le norme del Regolamento per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativamente a:
 - accesso agli Uffici Pubblici;
 - orari di apertura;
 - tariffe;
 - registro-giornale;
 - ricevute;
 - sanzioni, in quanto applicabili.

Art. 22 - Riduzione delle dotazioni tecniche

1. Qualora, a causa di qualsiasi evento venissero meno le condizioni o le dotazioni di cui agli artt. 8, 9 e 10, l'autoscuola o il Centro di Istruzione è tenuto a darne comunicazione entro quindici giorni e a ripristinare le condizioni richieste entro sessanta giorni dall'evento.
2. Tale termine è prorogabile con provvedimento della Provincia, su richiesta dell'interessato, per gravi e comprovati motivi.
3. I termini di cui al precedente comma costituiscono disposizione per il regolare funzionamento delle autoscuole ed il loro mancato rispetto comporta, nei confronti dell'autoscuola o centro di istruzione inadempiente, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 30 del presente Regolamento.

TITOLO III DEL PERSONALE DIDATTICO

Art. 23 - Responsabile Didattico

1. Per ogni autoscuola e ogni sede secondaria deve essere preposto almeno un Responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell'idoneità tecnica.
2. La figura del Responsabile didattico può essere rivestita da chi abbia compiuto anni 21, risulti di buona condotta, sia in possesso di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, documentabile.
3. Il mancato rispetto dei commi 1 e 2 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 30 del presente Regolamento.

Art. 24 - Insegnanti di teoria ed istruttori di guida

1. Il personale didattico, dell'autoscuola e di ogni sede secondaria, è costituito da soggetti qualificati come insegnanti di teoria o istruttori di guida oppure da soggetti che cumulino entrambe le qualifiche. Le predette qualifiche possono essere, peraltro, possedute dal titolare, dal legale rappresentante, dal socio o dall'amministratore.
2. La qualifica, così come indicata al comma 1, è comprovata da apposito attestato, ottenuto a seguito di esame.
3. L'autoscuola e ogni sede secondaria, deve avere a disposizione ciascuna, almeno un istruttore di guida ed un insegnante di teoria oppure un soggetto che cumuli entrambe le funzioni.
4. L'autoscuola deve disporre, inoltre, di almeno un altro istruttore di guida, oltre a quanto previsto dal comma 1, quando risulti che siano stati iscritti nei registri, e direttamente presentati agli esami, allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno.
Da tale computo vanno esclusi quelli eventualmente demandati al Centro di Istruzione, i candidati ai Certificati di Abilitazione Professionale ed i candidati alla revisione della patente.
5. Qualora l'autoscuola e ogni sede secondaria, resti sprovvista di uno dei soggetti di cui al comma 3 ed abbia la comprovata impossibilità di reperire un sostituto, il titolare o il legale rappresentante, al fine di assicurare il regolare funzionamento della stessa, può presentare richiesta alla Provincia per utilizzare, quale supplente temporaneo e per un periodo non superiore ai sei mesi, un insegnante o un istruttore, regolarmente abilitato, di altra autoscuola o Centro di Istruzione.
6. All'autoscuola o al Centro di istruzione che non ottemperi a quanto previsto dai precedenti commi si applicano le sanzioni previste dall'art. 30 del presente Regolamento.

Art. 25 - Rapporto di impiego del personale didattico

1. L'autoscuola può impiegare i soggetti di cui all'art. 24 comma 3 che siano regolarmente abilitati e con uno dei seguenti rapporti, a tempo parziale o a tempo pieno:
 - dipendente;
 - collaboratore in impresa familiare;
 - associato in partecipazione;
 - lavoratore autonomo;
 - lavoratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
2. L'insegnante o l'istruttore che intenda prestare la propria attività, in via secondaria, presso un'autoscuola o un Centro di Istruzione ed abbia in corso un rapporto di pubblico impiego o un rapporto di lavoro privato con soggetto diverso da quello per il quale intende prestare la

propria attività, deve preliminarmente acquisire assenso o nulla osta del datore di lavoro principale.

Possono altresì svolgere la attività di insegnamento e/o di istruzione i titolari o i soci o gli amministratori.

3. Per potere impiegare il personale didattico, il titolare o il legale rappresentante dell'autoscuola deve richiedere alla Provincia apposita tessera di riconoscimento, che costituisce autorizzazione all'insegnamento ad alla istruzione.

Ai fini del rilascio di quest'ultima, il titolare o il legale rappresentante dell'autoscuola dovrà presentare istanza in carta legale indirizzata alla Provincia unitamente al certificato di abilitazione alle funzioni di insegnante di teoria e/o istruttore di guida e ad un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e dell'insegnante e/o istruttore.

4. Ai fini del rilascio della tessera di riconoscimento sarà verificato quanto segue:
 - per gli insegnanti di teoria: il possesso della patente di guida almeno di categoria B normale o B speciale e del certificato di idoneità rilasciato da un Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri;
 - per gli istruttori di guida: il possesso della patente di guida di categoria A,B,C,D,E, ovvero A,B,C,D, e del certificato di idoneità rilasciato da un Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri;
 - eventuale assenso o nulla osta del datore di lavoro principale, ai sensi del comma 2.
5. E' fatto obbligo agli insegnanti/istruttori di autoscuola, durante l'esercizio della propria attività, di essere muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dalla Provincia, da esibirsi a qualsiasi verifica effettuata dai Funzionari Provinciali o da altre Autorità.
6. Le autoscuole o i centri di istruzione il cui personale esercita la propria attività di insegnante e/o istruttore senza essere munito di tessera di riconoscimento, sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 30 del presente Regolamento.
7. Qualora l'autoscuola possieda più sedi, verso di esse è consentita la mobilità del personale didattico.

TITOLO IV

DELLA GESTIONE DELLA AUTOSCUOLA

E DEL CENTRO DI ISTRUZIONE

Art. 26 - Tipologie dei corsi di insegnamento

1. Le autoscuole autorizzate ed i Centri di Istruzione riconosciuti possono organizzare i corsi di insegnamento, che sono distinti in corsi «normali» e corsi «speciali».
2. I corsi «normali» servono alla preparazione dei candidati, ai fini del conseguimento delle patenti di categoria A, B, C, D, E, A speciale, B speciale, C speciale e D speciale.
3. I corsi «speciali» servono:

- a) al conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori per gli alunni di ogni ordine e grado;
- b) al conseguimento della patente di categoria A, qualora il candidato sia in possesso di una patente di guida di altra categoria;
- c) al conseguimento della patente di categoria B, qualora il candidato sia in possesso di patente di guida di categoria A;
- d) al conseguimento della patente di categoria D, qualora il candidato sia in possesso di patente di guida di categoria C;
- e) al conseguimento della patente di altra categoria , qualora il candidato sia in possesso di patente di guida di categoria E;
- f) per i candidati che non abbiano conseguito l'idoneità in una prova d'esame o che siano stati respinti alla seconda prova definitiva o all'esame di revisione della patente;
- g) all'aggiornamento dei conducenti, in attuazione delle disposizioni emanate dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- h) alla preparazione di candidati al conseguimento del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP);
- i) per il recupero dei punti per la patente di guida.

Art. 27 - Durata e modalità di svolgimento dei corsi di teoria

1. La durata dei corsi è distinta secondo la tipologia individuata ai sensi dell'art. 26.
2. I corsi «normali» devono avere durata come di seguito indicato:
 - a) almeno venti ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria A e A speciale;
 - b) almeno venti ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria B e B speciale;
 - d) almeno venti ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria C, D, E, C speciale e D speciale
3. I corsi «speciali» devono avere durata come di seguito indicato:
 - a) almeno cinque ore di lezioni di teoria per la preparazione dei candidati al conseguimento della patente di guida di ogni categoria;
 - b) almeno dieci ore per il conseguimento del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP);
 - c) almeno dodici ore per i corsi di cui all'art. 26 comma 3 lett. a);
 - d) almeno dodici ore per il recupero punti per i titolari di patente di guida delle categorie A, B, B+ E ed almeno diciotto ore per il recupero punti per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D, D+E in base alle previsioni del Decreto Ministeriale 29 luglio 2003.
4. I corsi di cui al presente articolo, ad esclusione di quelli di cui all'art. 26 comma 3 lett. a) dovranno essere tenuti presso la sede della autoscuola autorizzata.

5. L'autoscuola che non rispetti i limiti minimi di durata dei corsi di cui al presente articolo ovvero che tenga corsi in luogo diverso da quanto disposto dal comma 4, è soggetta a quanto disposto dall'art. 30 del presente Regolamento.

Art. 28 - Durata e modalità di svolgimento dei corsi di guida

1. La determinazione del numero e delle ore di lezioni di guida sono lasciate al giudizio dell'istruttore e del titolare o del legale rappresentante dell'autoscuola.
2. L'istruttore e il titolare o il legale rappresentante devono dichiarare, sulla scheda di guida di cui all'art. 11 comma 1 lett. d), che il candidato ha raggiunto abilità alla guida sufficiente per sostenere l'esame.

TITOLO V DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI

Art. 29 - Vigilanza

1. La vigilanza amministrativa e tecnica sull'applicazione delle norme del presente Regolamento spetta alla Provincia.
2. Sono soggette a vigilanza tutte le attività di autoscuola e di centro di istruzione.
3. La Provincia esercita l'attività di vigilanza tramite i funzionari preposti del settore competente, muniti di apposita tessera di riconoscimento, o dove operanti, da agenti della Polizia provinciale.
4. I soggetti di cui al comma precedente possono, per l'accertamento delle violazioni di competenza, assumere informazioni e procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
5. I soggetti di cui al comma 3) effettueranno controlli di carattere amministrativo per verificare la permanenza dei requisiti in base di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
6. Qualora, nell'ambito dell'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.

Art. 30 - Sanzioni

1. Qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal Titolare, dal legale Rappresentante dell'autoscuola, dal Responsabile del Centro di Istruzione, dal Responsabile didattico e dagli insegnanti di teoria e istruttori di guida, nell'ambito dello svolgimento della attività in oggetto che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente Regolamento e per il quale non siano già previste dalle

suddette norme specifiche sanzioni, comporta l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 500 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 18 agosto 2008, n. 267.

2. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.
3. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del Regolamento del Codice della strada.
4. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 10.000 a Euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 2 del presente articolo.
5. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 155 a Euro 624.
6. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco o dal Presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.
7. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della L. 24 novembre 1982 n. 689
8. L'attività dell'autoscuola e/o del Centro di Istruzione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando: a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente; b) il titolare e/o legale rappresentante non provveda alla sostituzione degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri e dai competenti uffici amministrativi della Provincia; c) il titolare e/o legale rappresentante non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio competente del Dipartimento i trasporti terrestri e dai competenti uffici amministrativi della Provincia ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola; d) il titolare e/o legale rappresentante non comunichi l'avvenuta sostituzione del Responsabile didattico.
9. Quando a seguito di un provvedimento di diffida, e nei termini nello stesso provvedimento stabiliti, ai sensi del precedente comma, il soggetto non rimuova il comportamento o fatto causa della violazione, l'attività di cui all'art.4 del presente regolamento, sarà sospesa per un periodo da uno a tre mesi.
10. L'esercizio dell'autoscuola o del Centro di Istruzione è altresì revocato quando: a) siano

venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare e/o rappresentante legale; b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola; c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

11. Qualora il titolare o il legale rappresentante dell'autoscuola o del Centro di Istruzione sia condannato con sentenza definitiva, per uno dei reati di cui all'art. 5 comma 1 lett. d), e), f), g), h), i) e j) del presente regolamento, l'attività sarà revocata.
12. Durante il periodo di sospensione l'autoscuola non può esercitare l'attività. L'esercizio della predetta attività durante tale periodo comporta la revoca delle tessere di riconoscimento di cui all'art. 25, comma 3 del presente regolamento e la successiva sospensione dell'attività.
13. Le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 sono fatte valere anche per il Centro di Istruzione qualora i fatti siano commessi dal relativo responsabile ed il consorzio non provveda, entro trenta giorni dalla avvenuta notizia del fatto, a sostituire il responsabile del Centro di Istruzione con altro in possesso dei requisiti richiesti.
14. L'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento è il Dirigente o il funzionario delegato competente in materia, della Provincia.
15. L'Amministrazione provinciale può dotarsi ai fini della gestione amministrativa delle predette sanzioni di enti o soggetti strumentali esterni.
16. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si procede ai sensi della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.
17. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente spettano alla Provincia.
18. In caso di sanzione di carattere pecuniario da irrogare (indipendentemente dall'applicazione o meno di un'ulteriore sanzione accessoria) il procedimento amministrativo sanzionatorio seguirà le disposizioni di cui al titolo VI° del D. L.vo 30 aprile 1992, n° 285.

Art. 31 - Contestazione e notificazione delle violazioni

1. Se, a seguito di sopralluogo o di segnalazione, sarà accertata una violazione, questa sarà contestata immediatamente, oppure ne saranno notificati gli estremi, entro il termine di novanta giorni, per i residenti nel territorio italiano, o di trecentosessanta giorni, per i residenti all'estero, all'interessato ed eventualmente, a chi sia obbligato in solido. Il termine decorre dalla data dell'accertamento.
2. Qualora ricorresse il caso di cui al comma 1, la notificazione potrà essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un Funzionario della Provincia.

Art. 32 - Scritti difensivi e istruttoria

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione degli estremi della violazione di cui all'art. 30 comma 1, gli interessati potranno far pervenire

all'ufficio Provinciale competente scritti difensivi e documenti, potendo chiedere anche di essere sentiti.

2. L'ufficio competente sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta, esamina i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi.
3. Se dall'esame dei documenti e dagli argomenti esposti emerge la mancanza di responsabilità delle persone individuate nel verbale di accertamento come trasgressore o come obbligato in solido, o se l'accertamento non è sufficientemente circostanziato in riferimento ai fatti della violazione e ai suoi responsabili, dovrà emettersi ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto ed ai soggetti indicati nel verbale quali trasgressore e obbligato in solido.
4. Diversamente, qualora non vi siano i presupposti per procedere all'archiviazione, il Funzionario competente determina la sanzione dovuta e, nei casi previsti, ne ingiunge il pagamento tramite ordinanza motivata.
5. Il provvedimento sanzionatorio deve contenere l'espressa indicazione dell'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è possibile proporre opposizione e del termine, e deve essere notificato ai destinatari con le forme di cui all'art. 14 della legge n. 689/81.
6. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, il Dirigente o Responsabile del Servizio che ha emesso l'ordinanza ingiunzione chiede al competente agente di riscossione l'iscrizione a ruolo della somma dovuta.

Art. 33 - Comunicazione di avvio del procedimento

1. Tutte le sanzioni previste dal presente Regolamento saranno applicate previa comunicazione agli interessati di avvio del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO VI DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 34 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività di Autoscuola e di Centro di Istruzione nonché, per quanto applicabile, alla normativa in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
2. Tutte le cifre indicate nel presente Regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi successivi alla sua entrata in vigore.

Art. 35 - Norma transitoria

Tutti gli adempimenti previsti per la prima volta dal presente Regolamento, emanato a seguito di modifiche e/o integrazioni del precedente approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 19 del 28 marzo 2007, dovranno essere compiuti entro il termine di quarantacinque giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 36 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, entra in vigore con l'esecutività della Delibera che lo approva. Al medesimo vengono assicurate le forme di pubblicità previste dalla Legge e dallo Statuto, al fine di garantirne la generale conoscibilità.

Art. 37 - Norma finale

Il presente Regolamento sarà trasmesso in copia a ciascuna Autoscuola ed a ciascun Centro di Istruzione operante nella Provincia dell'Ogliastra come pure ogni modifica od integrazione allo stesso.